

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

**PIEMONTE**

<p><b>L.R. 14/12/1998, n. 40.</b> Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 dicembre 1998, n. 50, Suppl.</p>	<p>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.</p>	<p><b>Art. 2. Ambito di applicazione.</b> 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano: [...] c) le modalità di predisposizione dei piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 1, ai fini della loro compatibilità ambientale.</p> <p><b>Art. 20. Compatibilità ambientale di piani e programmi.</b> 1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. 2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione. 3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2. 4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute. 5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di V.I.A. di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di V.I.A. tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla</p>
--	--	---

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>PIEMONTE</b>		
		<p>particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.</p> <p>Con Circ.P.G.R. 13 gennaio 2003, n. 1/PET sono state approvate le linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici-comunali, ai sensi del presente comma (art. 20).</p> <p>[...].</p> <p><b>Allegato F</b> - Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2. L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:</p> <p>a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;</p> <p>b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;</p> <p>c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;</p> <p>d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;</p> <p>e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;</p> <p>f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;</p> <p>g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma</p>
<b>Comunicato del P.G.R. L.R. 14/12/1998, n. 40.</b> Pubblicato nel B.U.R 15 novembre 2000, n. 46.	Applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.	<p>A seguito delle richieste di specificazione pervenute in merito ai contenuti dell'art. 20 della l.r. 40/1998, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sull'applicazione di tale disposto.</p> <p>a) Premessa</p> <p>b) Indirizzi</p> <p>c) Conseguenze applicative(adempimenti amministrativi e contenuti tecnici)</p>
<b>Circ.P.G.R. 13/01/2003, n. 1/PET.</b> Pubblicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 2003, n. 4.	Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità	

## Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>PIEMONTE</b>		
	ambientale e le procedure di valutazione".	
<b>Delib.GR 09/06/2008, n. 12-8931</b> Suppl. al B.U. Piemonte 12 giugno 2004, n. 24	D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.	[...] La Giunta Regionale, unanime, delibera di emanare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, gli indirizzi operativi di cui agli Allegati I e II, costituenti parte integrante della presente deliberazione, concernenti la Valutazione ambientale strategica di piani e programmi ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 40/1998. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. (omissis). <b>Allegato I</b> - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica. <b>Allegato II</b> - Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.
<b>Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali 18 dicembre 2008.</b> Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 dicembre 2008, n. 51.	Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.	Valutazione Ambientale Strategica. Le disposizioni relative alla valutazione ambientale di piani e programmi, emanate con il D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 4/2008, sono state regolamentate dalla regione con la DGR n. 12-8931 del 9.6.2008, che ha definito le modalità procedurali di applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98. L'autorità preposta al processo di VAS è stata individuata, di norma, con quella competente all'approvazione dello strumento urbanistico: quindi per le varianti strutturali della l. r. 1/2007 l'Amministrazione comunale è l'autorità preposta e responsabile a svolgere le procedure valutative regolate all'Allegato 2, punto 2 della DGR e, per svolgere tale attività, si avvale del proprio organo tecnico, se istituito ai sensi dell'art. 7 della l. r. 40/98, o di altra struttura individuata secondo le modalità previste dalla DGR n. 12-8931 del 9.6.2008. La variante strutturale è, di norma, assoggettata alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica, da espletarsi, preferibilmente, nell'ambito della conferenza di pianificazione al momento della discussione sul documento programmatico. Tale verifica è evidentemente inutile se la variante è, obbligatoriamente o volontariamente, assoggettata a VAS. A chiarimento di quanto previsto dalla DGR n. 12-8931 del 9.6.2008 e ferme restando le disposizioni procedurali in essa contenute, si ricorda che: 1. per consentire la verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica gli atti in esame dovranno essere corredati da uno specifico allegato tecnico che contenga:

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>PIEMONTE</b>		
		<p>i contenuti della variante in via di predisposizione;                      le informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;                      un'adeguata documentazione cartografica e fotografica in grado di contestualizzare gli ambiti oggetto di variante;                      la valutazione complessiva della significatività degli impatti ai fini della successiva decisione;</p> <p>2. i contributi espressi dai soggetti presenti in conferenza in termini di considerazioni e osservazioni sugli aspetti ambientali, oltre a fornire ulteriori elementi di analisi per la decisione dell'autorità comunale ai fini dell'inclusione o dell'esclusione dal processo valutativo, sono da considerarsi altresì come informazioni e specificazioni da approfondire, in caso di attivazione della procedura di VAS, nell'ambito della redazione del rapporto ambientale;</p> <p>3. in caso di espletamento della valutazione ambientale strategica, il rapporto ambientale dovrà essere predisposto secondo le modalità e i contenuti disciplinati dall'Allegato F della l. r. 40/98, comprensivi delle ulteriori informazioni richieste dall'Allegato VI alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei contributi pervenuti da parte delle autorità con competenze ambientali precedentemente consultate.</p>
<p align="center"><b>Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, 24 dicembre 2009.</b>                      Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 dicembre 2009, n. 51.</p>	<p>Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008.</p>	<p>0. Premessa                      0.1. Quadro normativo e pianificatorio di riferimento                      1. Ambito di applicazione                      1.1. I contenuti delle varianti strutturali                      1.2. Adeguamento al p.a.i.                      1.3. Adeguamento al regolamento edilizio                      1.4. Valutazione ambientale strategica (v.a.s.)                      2. La conferenza sul "documento programmatico" e il processo di valutazione                      2.1. I contenuti del documento programmatico e del documento tecnico di verifica o del documento Tecnico preliminare                      2.1.1 modificazioni al documento programmatico e al documento tecnico di verifica o al documento Tecnico preliminare                      2.2. Il procedimento di pianificazione e valutazione sul documento programmatico – convocazione della conferenza sul documento programmatico                      3. La conferenza sul "progetto preliminare" e il processo di valutazione                      3.1. I pareri preventivi all'adozione del progetto preliminare                      3.2. La predisposizione e i contenuti del progetto preliminare e del rapporto ambientale                      3.3. L'avvio della fase di pubblicazione del progetto preliminare e del rapporto ambientale e la riconvocazione della conferenza sul progetto preliminare</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>PIEMONTE</b>		
		3.4. Formulazione e adozione del parere motivato 3.5. Adozione della deliberazione di approvazione del progetto definitivo di variante 4. Formulazioni di rilievi, proposte e pareri 5. Quantita' e requisiti delle copie da trasmettere 5.1. Modalità di trasmissione del documento programmatico e del progetto preliminare 5.2. Modalità di trasmissione del progetto definitivo 6. Stesura e contenuti dei verbali 7. Soggetti da invitare in conferenza
Fonte normativa sul sito web: <a href="http://www.regione.piemonte.it">www.regione.piemonte.it</a> – Aree Tematiche – Ambiente – Compatibilità Ambientale e Procedure di VIA – Normativa di riferimento – Raccolta per argomenti -Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS)		